

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 2260 del 25/10/2022

OGGETTO: Scadenza del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Istruzioni operative fornite dalla Regione del Veneto.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si prende atto delle istruzioni operative fornite dalla Regione del Veneto a seguito della scadenza del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Responsabile dell'**Uff. Prevenzione della Corruzione** riferisce:

con nota protocollata in entrata al n. 67386 del 14.10.2022, la Direzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha fornito a questa Azienda e a tutti gli altri Enti facenti parte del servizio sanitario regionale alcune istruzioni operative, emanate a seguito della scadenza in data 16.09.2022 del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Con la stessa nota si specifica che con riferimento all'impianto dell'articolo del Protocollo, occorre tenere presente la distinzione tra gli impegni assunti nei confronti delle Prefetture aventi ad oggetto adempimenti informativi non previsti dalla vigente legislazione e le disposizioni inerenti l'introduzione di specifiche clausole nel bando di gara, nella lettera d'invito o nella documentazione contrattuale.

Per quanto attiene alle disposizioni del Protocollo che stabiliscono obblighi afferenti comunicazioni e altri adempimenti informativi ulteriori e diversi da quelli discendenti dalla legislazione antimafia, si ritiene che il Protocollo non possa ricevere ulteriore applicazione dopo la sua scadenza.

Diversamente, in merito alle clausole e condizioni contrattuali da inserire nella documentazione di gara idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, queste possono essere inserite nella documentazione di gara anche a Protocollo di legalità sca-

duto, con valenza di "Patto di integrità", purché specificamente accettate dall'operatore economico in sede di gara.

Al fine di garantire uniformità di comportamento – e offrire al contempo uno strumento di supporto nell'espletamento delle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità – la Direzione invita a fare riferimento al prospetto allegato alla stessa nota prot. n. 67386/2022.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **Uff. Prevenzione della Corruzione** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

1. di prendere atto del contenuto della nota protocollata in entrata al n. 67386 del 14.10.2022, con cui la Direzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha fornito a questa Azienda alcune istruzioni operative, emanate a seguito della scadenza in data 16.09.2022 del "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di delegare le Direzioni delle competenti Strutture di questa Azienda, affinché portino a conoscenza di tutti i dipendenti e gli operatori interessati le istruzioni operative fornite dalla Regione del Veneto, garantendo una uniformità di comportamento nell'espletamento delle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità in parola.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben



14 OTT. 2022

Data

Protocollo N° 479297

Class: C. 104 Fasc.

Allegati N°

1

Oggetto: Scadenza Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 17 settembre 2019. Istruzioni operative.

A tutte le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Come noto, in data 17 settembre 2019, il Presidente della Giunta regionale ha sottoscritto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto il rinnovo del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019.

Stante la sua durata triennale stabilita dall'art. 7, il Protocollo è scaduto il 16 settembre u.s., con conseguente cessazione dell'efficacia degli impegni reciprocamente assunti dall'Amministrazione regionale e dagli altri Soggetti tenuti alla sua osservanza.

Pur essendo in fase di perfezionamento, l'iter per la sottoscrizione del nuovo Protocollo di legalità ha richiesto tempi di aggiornamento più lunghi essendo emersa l'esigenza di rivederne l'impianto stesso per tenere conto delle rilevanti modifiche normative intervenute sulla materia rispetto all'originaria impostazione dell'accordo, nonché per recepire i principi affermati nelle sentenze della Corte di giustizia che hanno definito i limiti di compatibilità di tali strumenti pattizi con le Direttive europee appalti e concessioni, nonché al fine di delineare e rafforzare l'efficacia degli strumenti di monitoraggio dei cantieri in coordinamento con le Autorità competenti.

Con nota del Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto sono state fornite alle Strutture Regionali e agli Enti Amministrativi Regionali del Veneto le istruzioni operative da osservare nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Atteso che il Protocollo *de quo* si applica anche alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire la necessaria prosecuzione delle azioni e delle buone pratiche sinora seguite a difesa della legalità nel settore degli appalti pubblici, si raccomanda agli enti in indirizzo l'applicazione delle medesime istruzioni operative cui attenersi nella predisposizione dei bandi di gara e della relativa documentazione contrattuale in ordine alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità, ferma restando la sua applicazione alle procedure avviate anteriormente.

Va rilevato come il Protocollo di legalità sia richiamato espressamente nel Piano triennale della prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 473 del 29 aprile 2022, nonché nei Piani triennali della prevenzione della corruzione degli enti in indirizzo in attuazione della Legge n. 190/2012. Esso infatti contiene al suo interno, accanto alla previsione di obblighi informativi verso le Prefetture, ad integrazione di quelli previsti dalla vigente legislazione antimafia, fondamentali pattuizioni aventi ad oggetto clausole e prescrizioni, spesso meramente applicative e specifiche di puntuali

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2793558 - 5878 -1411

e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



disposizioni di legge, da inserire nella documentazione di gara con l'obiettivo di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto alla criminalità organizzata e di prevenzione della corruzione.

Con riferimento all'impianto dell'articolato del Protocollo, occorre tenere presente la distinzione tra impegni assunti nei confronti delle Prefetture aventi ad oggetto adempimenti informativi non previsti dalla vigente legislazione, da un lato, e disposizioni inerenti l'introduzione di specifiche clausole nel bando di gara/lettera d'invito o nella documentazione contrattuale (contratti/capitolati), dall'altro.

Per quanto attiene alle disposizioni del Protocollo che stabiliscono obblighi afferenti **comunicazioni e altri adempimenti informativi ulteriori e diversi da quelli discendenti dalla legislazione antimafia e che non siano meramente applicativi della perdetta normativa**, si ritiene che il Protocollo non possa ricevere ulteriore applicazione dopo la sua scadenza, anche avuto riguardo all'esigenza di non incorrere in potenziali violazioni delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali attraverso la comunicazione di informazioni non richieste da una norma di legge o in assenza di un accordo in corso di validità stipulato sulla base di una disposizione di legge (nella fattispecie: art. 15 Legge n. 241/1990; art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012; art. 83-bis D.Lgs. n. 159/2011; art. 4 Legge Regionale n. 48/2012).

Diverso ragionamento può, per contro, formularsi in ordine alle prescrizioni del Protocollo di legalità relative alle **clausole e condizioni contrattuali da inserire nella documentazione di gara idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure**. Siffatte clausole, tra le quali rientrano sia le prescrizioni applicative della normativa antimafia, sia quelle attuative delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 agosto 2014, n. 114, possono essere inserite nella documentazione di gara anche a Protocollo di legalità scaduto, con valenza di "Patto di integrità", purché specificamente accettate dall'operatore economico in sede di gara.

Resta ovviamente ferma, come sopra accennato, la validità delle indicazioni sulle modalità di trasmissione dei dati alle Prefetture attuative della normativa dettata dalle vigenti disposizioni del Codice antimafia.

Al fine di garantire uniformità di comportamento e offrire uno strumento di supporto nell'espletamento delle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di scadenza del Protocollo di legalità, si invita a fare riferimento al prospetto allegato contenente l'elencazione delle prescrizioni del Protocollo di legalità stesso e delle corrispondenti clausole - tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020, attuative degli adempimenti e alle clausole che, avuto riguardo alla tipologia di appalto (lavori, servizi o forniture) e al relativo importo, possono assumere la valenza di "patto di integrità".

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Dr. Luciano Flor

UO Legislazione Sanitaria e Contenzioso
Il Direttore: Avv. Lorenza Bardin
Referente: Avv. Valentina Munaro
Tel. 041-2791556/3409

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2793558 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

**PROSPETTO CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA**

ARTICOLO 2	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
<p>CLAUSOLE E CONDIZIONI ATTI DI GARA</p>	<p>Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 	<p><i>Nelle more del rinnovo del Protocollo di legalità l'adempimento informativo indicato in questa clausola può intendersi assolto ai sensi della disposizione sotto riportata.</i></p> <p><i>D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"</i></p> <p><i>Art. 3, comma 3 bis</i> <i>I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> • clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo; 	<p><i>V. Clausole tipo n. 4 -A e n. 4-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>

- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 *septies* del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

~~Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che~~

*V. Clausola tipo n. 5
Allegato B D.G.R. n.
1822 del 29 dicembre
2020*

*V. Clausola tipo n. 7
Allegato B D.G.R. n.
1822 del 29 dicembre
2020*

*V. Clausola tipo n. 8
Allegato B D.G.R. n.
1822 del 29 dicembre
2020*

*V. Clausole tipo n. 9 –A,
n. 9-B e n. 9-C Allegato B
D.G.R. n. 1822 del 29
dicembre 2020*

	<p>preveda il divieto alle imprese aggiudicatriche di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.</p> <p>Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.</p>	<p><i>La clausola del Protocollo che poneva il divieto di subappaltare e subaffidare alle imprese che hanno partecipato alla procedura non risulta conforme alla normativa nazionale ed euro-unitaria: la norma del Codice dei contratti che prevedeva il divieto in questione è stata infatti abrogata dal D.L. 77/2021 per recepire il principio affermato dalla Corte di giustizia, sez. X, nella sentenza 22/10/2015, n. 425/2014, che ha dichiarato tale divieto incompatibile con le Direttive appalti e concessioni.</i></p>
--	---	---

ARTICOLO 3	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
<p>PREVENZIONE INTERFORZE ILLECITE ED ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE</p>	<p>In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni: <p>a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.</p> <p>Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.";</p> <p>b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."</p>	<p>Clausole previste dal "Protocollo Ministero dell'Interno /A.N.AC." recante "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC., Prefeture-UTG, e enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa".</p> <p><i>V. art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) D.L. 24 giugno 2014 n. 90</i></p>

	<p>Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.</p> <p>A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.</p>	<p><i>“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”</i></p> <p><i>V. Clausole tipo n. 10 –A e n. 10-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>
--	---	---

ARTICOLO 4	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
<p>MODALITÀ DI TRASMISSIONE ALLE PREFETTURE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DEGLI APPALTI ED ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”</p>	<p>Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.</p> <p>Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs. 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00 (ora € 5.382.000,00); • appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00 (ora € 215.000,00); • sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività “sensibili” - elencati nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo. <p>Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.</p> <p>L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.</p>	<p><i>Le verifiche previste dalle prescrizioni di cui all'art. 4 del Protocollo di legalità sono applicabili nella misura in cui costituiscono attuazione della vigente normativa antimafia, avuto riguardo alle soglie d'importo <u> </u> vigenti, all'obbligo di consultazione delle white list (anche per le attività c.d. sensibili a prescindere dalla soglia d'importo) e alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia relativa alle imprese non iscritte nei predetti elenchi attraverso la banca dati nazionale unica antimafia.</i></p> <p><i>Si richiama inoltre l'adempimento previsto dalla disposizione sotto riportata, già richiamata in riferimento alla clausola relativa ai subappalti/subaffidamenti di cui alla prima clausola</i></p>

	<p>Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.</p> <p>In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.</p> <p>Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.</p> <p>Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. dall'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", l'iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.</p>	<p>dell'art. 2.</p> <p><i>D.P.C.M. 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190"</i></p> <p><i>Art. 3, comma 3 bis</i> <i>I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.</i></p>
--	--	--

ARTICOLO 5	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
<p>REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.</p> <p>Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate</p>	<p><i>V. Clausole tipo n. 6 -A e n. 6-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>

	<p>informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.</p> <p>Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.</p>	
--	---	--

ARTICOLO 6	PRESCRIZIONI APPLICABILI	NOTAZIONI
<p>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</p>	<p>Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".</p> <p>Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.</p> <p>Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.</p> <p>I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.</p>	<p><i>V. Clausole tipo n. 12 -A e n. 12-B Allegato B D.G.R. n. 1822 del 29 dicembre 2020</i></p>

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 25/10/2022

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°12 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2260 del 25/10/2022 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
